

• si osserva nella storia del Navagero, il quale confessa nondi-
 • meno ch'era stata nel senato decisa da tempo la perdita del Car-
 • magnola. Il Sabellico e il Giustiniani si accordano ambidue nel
 • dire, che *fu convinto per lettere che non potè negar esser sue e per*
 • *domestiche testimonianze*. Ma chi vide queste lettere (1) ? cosa con-
 • tenevano ? a chi erano dirette (2) ? E questi domestici testimoni
 • chi erano ? da chi uditi ? cosa deposero (3) ? Eccovi sempre nel-
 • le medesime tenebre (4). Il vero si è, che gli storici esteri nulla
 • ne seppero e gli storici veneziani o non ne seppero di più o tac-
 • quero ; stantechè tranne qualche espressione vaga e lanciata tan-
 • to per dir qualche cosa, non v'è più altro (5). Da questo ostina-
 • to silenzio degl'istorici, da questa somma gelosia del veneto go-
 • verno nel non volere lasciar traspirare cosa alcuna di quel fatto
 • che pure fece tanto romore a quei tempi, bisogna ben conchiuso-
 • dere come conchiudono i più giudiziosi storici, cioè, che sia sta-
 • ta un'azione suggerita più presto che dalla giustizia da una so-
 • spiziosa politica e dal timore. Il cronista di Bologna dice aper-
 • tamente essere stata a que' tempi opinione di molti, che, spaven-
 • tati i veneziani dal vedere tutte le cose loro fossero nelle mani
 • del Carmagnola, temendo non ne intervenisse qualche gran dan-
 • no, né sapendo come disfarsi di lui, immaginarono per lo più
 • espediente di apporgli un tradimento (6). *I capi di accusa*, dice

(1) Il consiglio dei X, che lo dichiarò traditore per *scripturas lectas in isto Consilio*.

(2) Contenevano intelligenze secrete a danno della Repubblica. Poco poi importa il conoscere a chi fossero dirette, quando si conosce ch'elleno esistevano, e che nelle discussioni del processo di lui furono lette palesemente dinanzi ai trentasette giudici, che componevano quella magistratura.

(3) Che importa il conoscere chi erano i cestosi testimoni, quando si sa, che vi furono? Furono uditi dai trentasette giudici

del Consiglio dei X. Deposero quanto bastò per indurre quei delicatissimi indagatori dei fatti suoi a dichiararlo pubblico traditore: *Sicut per testificationes et per scripturas lectas in isto Consilio liquide constat*.

(4) Di una voluta ignoranza e di una critica regolata da ostinatissima parzialità.

(5) Vi è abbastanza nei documenti da me recati del Senato e del Consiglio dei Dieci.

(6) A queste sognate conghietture è risposto abbastanza nella pag. 56 e seg.